



COMUNE DI PEDEMONTE

Provincia di Vicenza

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

numero **16** del 12-06-2020

OGGETTO: ART. 31 CCNL 22 GENNAIO 2004 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" RICOSTITUZIONE FONDO ANNO 2016 - 2017 2018-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to CAROTTA ROBERTO

La presente determinazione viene assunta ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e, ove presenti impegni di spesa, diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Non richiesto visto di regolarità contabile in quanto la determinazione non prevede impegno di spesa.

Data _____

Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO
F.to CAROTTA ROBERTO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la determinazione in oggetto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Assunto IMPEGNO di spesa n. _____ in c/residui
 c/competenza sul capitolo n. _____ del bilancio _____.

Data _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to CAROTTA ROBERTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI FINANZIARIO

Premesso che:

- il d.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in:

A. **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

B. **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1° aprile 1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni,, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della [legge 4 marzo 2009, n. 15](#), in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”.

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Richiamate:

1. la determinazione n. 5 del 18/11/2016 di costituzione del fondo anno 2016;
1. la determinazione n. 6 del 03/07/2017 di costituzione del fondo anno 2017;
2. la determinazione n. 18 del 28/12/2018 di costituzione della parte stabile del fondo anno 2018-2019;
- 1.

Rilevato che la Corte dei Conti Sezione di controllo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia con Deliberazione n. FVG/ 29 /2018/PAR ha ammesso la possibilità per gli Enti di contrattare ed erogare la produttività anche negli anni successivi all'anno di riferimento, in quanto l'oggetto fondamentale del contratto integrativo decentrato non è la quantificazione delle risorse di cui dispone il fondo (che è rimessa alla valutazione dell'Amministrazione, nel rispetto e con i limiti delle specifiche norme che la disciplinano),

ma la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse, dei criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione e, sempre a livello di fissazione dei criteri di sistema, di altri argomenti connessi alle prestazioni lavorative dei dipendenti;

Dato atto che:

- da una analisi accurata delle voci poste nella parte stabile dei fondi relativi agli anni 2016-2017-2018-2019 non è stato inserito l'importo relativo alle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del Ccnl 22/01/2004
- rispetto a questo importo, l'ARAN si era a suo tempo così pronunciata: «La integrazione dello 0,20% deve essere considerata come obbligatoria, in quanto direttamente ed espressamente disposta dal CCNL; nel caso l'ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità (...) suggeriamo di calcolare e accantonare le risorse in questione, dall'anno 2003 compreso, convinti che il prossimo rinnovo contrattuale per il biennio 2004/05, fornirà utili chiarimenti sullo specifico problema».
- si è quindi provveduto a calcolare, sulla base del monte salari 2001 lo 0,20% paria a € 322,05, quota che verrà accantonata;

Rilevato che il CCNL 2016-2018 prevede la rideterminazione stipendiale a decorrere dal 1/1/2018 evidenziando che la stessa non è assoggettata ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti, come anche esplicitato dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016-2018;

Considerato che tale voce per l'anno 2018 e 2019 è pari ad € 13,91;

Dato atto che, ai fini della costituzione del fondo anno 2019 sono state inserite le risorse previste dal contratto ai sensi dell'art 67 co. 2 lett a) CCNL 21.05.2018 pari ad euro 83,20 per 3 dipendenti in servizio al 31.12.2015, per un totale di € 249,60;

Considerato che nel 2015, il salario accessorio, non aveva alcun limite o tetto massimo di spesa. L'unico obbligo del 2015 consisteva nel consolidare la decurtazione operata "per effetto" dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 ;

Considerato che con il comma 236 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, è stata introdotta una nuova misura di contenimento della spesa: a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Evidenziato che nell'anno 2016 vi è stata un'errata decurtazione, per cessazione di personale nell'anno 2015, della quota del fondo pari ad euro 1.879,01;

Visto l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

Considerato che con la ricostituzione del Fondo 2016-2017-2018-2019 si dovrà acquisire il parere dell'organo di revisione e occorrerà chiedere l'autorizzazione alla Ragioneria Generale dello Stato per operare la correzione sui vecchi conti annuali in SICO.

Riassunto, quindi, di seguito, il quadro attuale di rispetto del limite dei fondi 2016-2017-2018-2019:

COSTITUZIONE FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AI SENSI DEL CCNL 21.5.2018				
DESCRIZIONE	IMPORTI 2016	IMPORTI 2017	IMPORTI 2018	IMPORTI 2019

Risorse stabili

(1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 C.1 CCNL 2018) - Come certificato dall'organo di revisione contabile	14.348,29	14.348,29	14.348,29	14.348,29
(2) (A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2017 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)			0,00	
3a) incremento di euro 83,20 su base annua per dipendente in servizio al 31.12.2015 - da 1.1.19				249,60
(3) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME			13,91	13,91
(4) R.I.A. E ASSEGNI AD PERSONAM NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			0,00	
(5) EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE (ART. 2, C. 3, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165)			0,00	
(6) ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO			0,00	
(7) RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO			0,00	
(8) MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI PER INCREMENTO STABILE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
(9) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20, D.LGS. 75/2017)			0,00	
(10) (A DEDURRE) EVENTUALI DECURTAZIONI			0,00	
(11) (A DEDURRE) DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015	1.195,21	1.195,21	1.195,21	1.195,21
0,20% monte salari non inserita in precedenza	0,00	0,00	322,05	322,05
TOTALE RISORSE STABILI	13.153,08	13.153,08	13.489,04	13.738,64

Rilevato, quindi, a questo punto, che occorre procedere alla ricostituzione del Fondo risorse decentrate per gli anni 2016-2017-2018-2019, nel rispetto delle norme sopracitate;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 22/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2017 nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 14/03/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2018 nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla rideterminazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2016-2017-2018- 2019, nell'ammontare complessivo come da prospetto sopra riportato;

Richiamata la Deliberazione n. 26/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

Preso atto del parere positivo del Revisore unico del conto espresso con verbale agli atti;

VISTI:

- il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la delibera di Giunta Comunale n° 2 del 31/01/2020 con la quale il Sindaco è stato nominato Responsabile del Servizio Finanziario;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

2. 1. **Di dare atto che** le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. 2. **Di ricostituire**, ai sensi dell'art. 31 e 32 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 22 gennaio 2004, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016-2017-2018-2019, dando atto del rispetto di quanto previsto dalla norma in materia di limiti del salario accessorio:

4.

COSTITUZIONE FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AI SENSI DEL CCNL 21.5.2018				
DESCRIZIONE	IMPORTI 2016	IMPORTI 2017	IMPORTI 2018	IMPORTI 2019
Risorse stabili				
(1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 C.1 CCNL 2018) - Come certificato dall'organo di revisione contabile	14.348,29	14.348,29	14.348,29	14.348,29
(2) (A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2017 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)			0,00	
3a) incremento di euro 83,20 su base annua per dipendente in servizio al 31.12.2015 - da 1.1.19				249,60
(3) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME			13,91	13,91
(4) R.I.A. E ASSEGNI AD PERSONAM NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			0,00	
(5) EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE (ART. 2, C. 3, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165)			0,00	
(6) ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO			0,00	
(7) RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO			0,00	
(8) MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI PER INCREMENTO STABILE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
(9) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20, D.LGS. 75/2017)			0,00	
(10) (A DEDURRE) EVENTUALI DECURTAZIONI			0,00	
(11) (A DEDURRE) DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015	1.195,21	1.195,21	1.195,21	1.195,21
0,20% monte salari non inserita in precedenza	0,00	0,00	322,05	322,05
TOTALE RISORSE STABILI	13.153,08	13.153,08	13.489,04	13.738,64

5.

6. 3. **Di dare atto che** l'importo corrispondente alle 0,20% del MS 2001 viene accantonato in quanto nell'ente non vi sono Alte Professionalità, ed è quantificato in euro 322,05;

7. 4. **Di dare atto che** nell'anno 2016 è stato erroneamente decurtato l'importo di euro 1.879,01 dal fondo per cessazione di personale nel 2015;

8.

9. 5. **Di comunicare**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

10. 6. **Di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.